



Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018¹ sull'integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 10

¹ I rifugiati, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell'aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a misure il cui scopo è l'integrazione o la reintegrazione professionale; nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, l'obbligo può essere formulato sotto forma di accordo d'integrazione.

Art. 14

² L'accordo di programma fissa in particolare gli obiettivi strategici, gli obiettivi di prestazione ed efficacia, le misure per promuovere la prima integrazione, il contributo della Confederazione e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. La durata dell'accordo di programma è di quattro anni; in casi motivati può essere concordata una durata inferiore. Gli accordi di programma in corso di validità possono essere prorogati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

¹ RS 142.205

